



AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 19 / 2020

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE ORDINANZE N. 9/2020 E N. 13/2020 - AREE ATTREZZATE E GIOCHI PER BAMBINI, ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

IL SINDACO

PRESO ATTO della progressiva e graduale diminuzione della diffusione del contagio da COVID 19 anche per il Comune di Budrio;

PRESO ATTO dei relativi provvedimenti governativi e regionali, per tutti, da ultimo, a titolo riepilogativo finale:

> Il DPCM del 17.05.2020;

> Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, n. 109 del 12.06.2020, ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e successivi analoghi per oggetto;

DATO ATTO che si rende opportuno procedere a progressiva modificazione delle limitazioni anzidette mantenendo allo stesso tempo una sostenibile soglia di attenzione e vigilanza su comportamenti non virtuosi e non rispettosi delle normative in essere, in quanto il virus è tuttora presente ma con una diffusione minore;

VISTO L'art. 50 del D.L. 18.02.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTE le proprie precedenti ordinanze:

> n. 9/2020 avente ad oggetto "GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO - CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE";

> n. 13/2020 avente ad oggetto "ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, n. 267 FINALIZZATA AL



Comune di Budrio

Bologna

DIVIETO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE GIOCO E ALLE STRUTTURE DI ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DELLE AREE”;

RITENUTO di procedere alla parziale revoca delle ordinanze di cui sopra al fine di consentire l'utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, nonché degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni attualmente vigenti in merito al relativo corretto uso, nonché la revoca dell'accesso a tutti gli esercizi commerciali, comprese le medie e grandi strutture di vendita, ad un solo membro per nucleo familiare alla volta;

ORDINA

1) a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, **la revoca** parziale dell'ordinanza n. 13/2020, del divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, nonché degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici,

2) l'obbligo, per tutti i relativi utilizzatori, di osservare le prescrizioni appositamente indicate in allegato al decreto del presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 109 del 12.06.2020, in particolare all'allegato 3 del medesimo decreto.

3) ai fruitori delle aree gioco e dei percorsi attrezzati di osservare le seguenti prescrizioni: disinfezione con appositi prodotti delle attrezzature al termine di ogni utilizzo in riferimento alle superfici di contatto.

4) **la revoca** parziale dell'ordinanza n. 9/2020, del divieto di accedere a tutti gli esercizi commerciali, comprese le medie e grandi superfici di vendita, a un solo membro per nucleo familiare alla volta;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza di cui ai punti 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, fatto salvo ogni eventuale maggiore importo specificamente previsto;

che gli inadempienti potranno incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVERTE inoltre

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello



Comune di Budrio

Bologna

Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

DISPONE

- > La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online;
- > L'invio del presente provvedimento a: Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Settore Lavori Pubblici;
- > Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Bologna;

Lì, 13/07/2020

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)